

Legge regionale 03 settembre 1996 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.

Art. 5

(Acquisizione alla proprietà dell'Istituto per le case popolari dell'Alto Friuli dei beni immobili regionali adibiti a civile abitazione siti in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo)

1. All'articolo 2 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. I beni immobili di proprietà regionale destinati a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo, sono acquisiti, in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà, all'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli. >>.

2. È abrogato l'articolo 9 della legge regionale 44/1993.